

AVV. ANTONINO ROMEO

CASSAZIONISTA
MEDIATORE E GESTORE OCC

VIA TIBULLO N. 10
00193 ROMA
TEL. 06.68392180
PEC: antoninoromeo@ordineavvocatiroma.org

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs. 14/2019

Per: la signora CERAVOLO VALENTINA, nata a Roma il 18/12/1981, di seguito, per brevità, l'istante" (c.f. CRVVNT81T58H501O), ivi residente in via Fontana Liri n.20 rappresentata ed assistita nella presente procedura dall'Avv.Antonino Romeo con studio in Roma, via Tibullo 10, c.f. RMONNN71R25H224L (pec: antoninoromeo@ordineavvocatiroma.org)

Indice

Premesse

Situazione personale, lavorativa e reddituale dell' istante

Indicazione delle cause dell'indebitamento ed esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Posizione debitoria

Il patrimonio del debitore. Inventario dei beni immobili e dei beni mobili

Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dall'istante

Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Proposta di piano di ristrutturazione

Premesse

(i) La signora Valentina Ceravolo, avendo interesse ad avvalersi di una delle procedure attualmente disciplinate dal CCI, ed in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è rivolta al sottoscritto avvocato al fine di predisporre un piano volto alla ristrutturazione del sovraindebitamento in cui versa;

(ii) l'istante riveste la qualità di "consumatore"; pertanto, non è soggetta ad alcuna delle procedure di cui al R.D.n.267/42 né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

(iii) nei cinque anni precedenti all'odierna procedura, la sig.ra Ceravolo non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art.69 del D.Lgs.14/2019; la sig.ra Ceravolo non ha subito i provvedimenti di cui artt. 72 e 82 del D.Lgs.14/2019 e ss.mm.ii.;

(iv) dalla documentazione messa a disposizione dall'istante e da quella estratta dalle banche dati (*visure camerali, CRIF, visure catastali ed ipotecarie*), appare escluso che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

(v) la presente proposta rispetta gli artt. 67 e ss. del CCI;

(vi) essendo l'istante residente a Roma, rispetta il requisito del "COMI" di cui all'art. 2, comma m) del CCI;

(vi) non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dal CCI.

Situazione personale, lavorativa e reddituale dell'istante

La Signora Valentina Ceravolo è nata a Roma il 18/12/1981 ed è attualmente ivi residente nel quadrante di Roma sud, precisamente nel popolare quartiere Prenestino, in via Fontana Liri n.20, scala A, interno 21 (**all.1: carta di identità e codice fiscale dell'istante; 2: certificato di residenza**).

All'incirca dal 2012, l'istante ha instaurato una relazione affettiva stabile con il sig. Valerio Castellani (**all. 1 bis: documento di identità**), nato a Roma il 7/1/1978 (C.F. CSTVLR78A07H501M) con il quale è unita stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. All'incirca dal 2013, la coppia è andata a vivere sotto lo stesso tetto. Dall'unione tra la sig.ra Ceravolo ed il sig.

Castellani, il 30/6/2019 è nata una bambina, di nome Frida Castellani, che attualmente ha 3 anni e frequenta la scuola materna (**all. 3: stato di famiglia**).

L'istante è in possesso del diploma in osteopatia e della Laurea in fisioterapia conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" e attualmente svolge attività lavorativa di **osteopata (attività paramedica)**, come lavoratore autonomo, con partita iva dal 2016/2017 con iscrizione alla gestione separata dell'INPS dal 2001; in precedenza, ha prestato attività di lavoro dipendente assolvendo agli obblighi contributivi (**all. 4: estratto contributivo INPS**).

L'istante svolge la propria attività lavorativa in forma di consulenze che vengono prestate direttamente ai pazienti che la medesima raggiunge con la propria autovettura recandosi presso diversi studi medici siti a Roma nei quartieri Testaccio, Eur, Montespaccato. La fatturazione delle prestazioni avviene, talvolta, direttamente agli studi medici ove la stessa si reca per esercitare la propria attività, talaltra direttamente ai pazienti.

La signora Ceravolo abita nell'immobile di via Fontana Liri insieme al compagno ed alla figlia, condotto in locazione con regolare contratto (**all.5: contratto di locazione**).

Il sig. Valerio Castellani è dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Università la Sapienza di Roma dove svolge mansioni di addetto alla strumentazione tecnica con inquadramento contrattuale nei ruoli del personale tecnico – posizione economica B5.

L'istante, nello svolgimento della attività di lavoro autonomo, si avvale del regime fiscale "forfettario" è munita di polizza professionale e si aggiorna frequentando corsi a pagamento.

La piccola Frida risulta a carico di entrambi i genitori.

L'istante conduce una vita assolutamente normale dedicandosi esclusivamente al lavoro, al compagno ed alla crescita della bambina.

I modesti redditi su cui può contare la Sig.ra Ceravolo negli ultimi 4 anni sono i seguenti:

2019 (mod. reddituale 2020) lordo € 5.370,00 contributi € 1.829,00 **netto € 3.541,00**
2020 (mod. reddituale 2021) lordo € 4.078,00 contributi € 966,00 **netto € 3.112,00**
2021 (mod. reddituale 2022) lordo € 6.564,00 contributi € 792,00 **netto € 5.772,00.**
2022 il modello redditi non ancora presentato dovrebbe riportare un reddito lordo pari a **€ 8.723,00**. Si allegano i modelli reddituali (**all. 6, 7, 8, 9 dichiarazioni reddituali**).

<i>Tabella - REDDITI LORDI DELL'ISTANTE</i>			
2022	2021	2020	2019

	8.723,00			
ANNO	€	6.564,00 €	4.078,00 €	5.370,00 €
MESE	726,92 €	547,00 €	339,83 €	447,50 €

Il compagno dell'istante percepisce una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.500,00 mensili (**all. : 10, 11, 12 ultime 3 buste paga**).

Indicazione delle cause dell'indebitamento ed esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

La signora Ceravolo è un “**consumatore sovraindebitato**”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 comma 1, CCI ossia “consumatore”, ex art. 2, comma e) del CCI atteso che, pur essendo un lavoratore autonomo, nel contrarre i debiti oggetto della presente procedura ha agito per scopi estranei all’attività professionale e versa in una situazione di “sovraindebitamento” oggi definita dal comma c) della stessa norma.

La debitrice versa in uno **stato di insolvenza** (ex art. 2, comma b, CCI) in quanto versa in una situazione di illiquidità che non le permette di far fronte alla situazione debitoria che è scaturita :

- dall’accollo dei debiti rivenienti dalla locazione dell’immobile dell’Enasarco prima intestata ai genitori e nella quale è subentrata con un nuovo contratto, non riuscendo a far fronte al pagamento dei relativi oneri;
- dai debiti di cui al punto precedente, sfociati in un procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione, conclusosi con una sentenza di condanna emessa nei confronti dell’odierna esponente dal Tribunale Civile di Roma per sorte e spese legali nei confronti di due parti;
- dalle richieste di pagamento avanzate per lo stesso immobile ex Enasarco dall’attuale proprietario, il fondo immobiliare “Fondo Enasarco Due Comparto 3”.

La debitrice non riesce a fare fronte a tale stato di cose anche considerando i redditi futuri attesi, in assenza di un patrimonio prontamente liquidabile pur essendo proprietaria della quota del 50% di un immobile sito a Latina ed un’ autovettura “Opel Karl” immatricolata nel 2019 che utilizza come mezzo per gli spostamenti lavorativi

quotidiani con un basso valore commerciale. Il saldo del conto corrente sarà in gran parte destinato al pagamento dei debiti come diremo *infra*.

Per completezza, si fa presente che la sig.ra Ceravolo, a maggio 2022, ha contratto un finanziamento con Cofidis Spa per l'acquisto di un robot da cucina "Bimby" che utilizza quasi esclusivamente per la bambina, con scadenza a maggio 2025 e che prevede una piccola una rata mensile di € 38,00; il debito residuo ammonta ad € 1.058,00 e viene inserito nel piano in quanto scade nel 2025 (all.13: CRIF). Non viene inserito nel piano l'altro finanziamento in corso di ammortamento, in quanto mancano soltanto 3 rate per l'estinzione che la debitrice provvederà a saldare con i propri modesti risparmi giacenti sul c/c, come diremo più avanti.

Dalla visura CRIF risulta che, negli anni scorsi, l'istante: - ha rilasciato una fideiussione a favore del compagno per un prestito richiesto alla Deutsche Bank, estinto nel 2020; - ha contratto un piccolo finanziamento per esigenze familiari con rata mensile di € 75,00, estinto nel 2020, nel dettaglio non figurano non ritardi e/o rate impagate.

Le cause del sovraindebitamento dell'istante sono, sostanzialmente, imputabili:

- A)** alla locazione dell'immobile di proprietà della Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i rappresentanti di Commercio), sito in Roma, alla via Cassia n.1712, piano terra, interno 3 ¹;
- B)** al calo dell'attività lavorativa durante il periodo della maternità e nei primissimi anni di vita della figlia (2019/2020) ed al brusco calo dei redditi subito durante il periodo della pandemia da Coronavirus ². Riteniamo superfluo soffermarci sul susseguirsi dei provvedimenti emergenziali che hanno comportato il blocco/limitazione di alcune attività tra cui rientra quella dell'istante.

Sub A)

¹ L'immobile in questione è stato conferito al Fondo Immobiliare "Enasarco Due", con sede in Milano, attualmente gestito dalla Società BNP Paribas Real Estate Management Italy, Società del Risparmio P.A. con sede in Milano, Piana Lina Bo Bardi n. 3 (pec: bnppreim@legalmail.it). L'Enasarco ha comunicato all'istante il conferimento immobiliare il 15/05/2017.

L'apporto al Fondo Immobiliare "Enasarco Due" ha effetto con decorrenza dal giorno 01/01/2015 ; a partire da tale data, il Fondo subentra ad Enasarco nel contratto di locazione.

² Si tratta, a ben vedere, di un' ipotesi di sovraindebitamento c.d. passivo, cioè subito dal soggetto per cause esterne, al di fuori della sua possibilità di controllo.

(i) La Sig. Valentina Ceravolo, dal 13.09.1983 (da quando aveva appena due anni) all'anno 2013 (**all.14: certificato anagrafico**) per circa trent'anni ha vissuto presso l'immobile di proprietà della Fondazione Enasarco (in seguito, per brevità, "Enasarco"), sito in Roma, via Cassia n. 1712, dapprima con entrambi i genitori e, all'avvenuto decesso del padre (sig. Antonio Ceravolo) nell'anno 2002, con la sola madre (sig.ra Assunta Sellesi), deceduta nel 2012 (**all.15: dich. di successione del sig. Antonio Ceravolo**).

(ii) In data 12.03.2013, la Fondazione Enasarco inviava alla conduttrice a una raccomandata a.r. (**all. 16: racc a/r per l'esercizio della prelazione; 16-bis: modulo esercizio prelazione**) invitandola a "*dichiarare il proprio intento di esercitare il diritto di prelazione sull'unità immobiliare condotto in locazione*" nella veste maturata, ai sensi dell'art. 3 della richiamata comunicazione, di "*parente ed affine di legittimi conduttori*", al prezzo di prelazione determinato in € 186.951,84. Ivi veniva, altresì, riferito, tra le altre, che "*la Fondazione ha sottoscritto apposita convenzione con BNL Gruppo BNP Paribas, risultata la migliore offerente di mutui fondiari tra i partecipanti della gara europea indetta dalla Fondazione...(omissis...) che prevede condizioni agevolate a carico dei conduttori che acquisteranno nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo con le Organizzazioni sindacali degli inquilini del settembre 2008*". Nella medesima missiva veniva, inoltre, riferito che "*la Fondazione comunica il proprio intento di alienare l'unità immobiliare da Lei condotta in locazione, attraverso l'apporto della medesima al fondo immobiliare chiuso Fondo Immobiliare Enasarco 2 istituito e gestito da BNP Paribas REIM SGR p.a.*".

(iii) La sig.ra Ceravolo, in data 24.03.2013, si recava personalmente presso gli uffici dell'Enasarco ove le veniva comunicato che, grazie ad alcune agevolazioni, avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione acquistando l'immobile *de quo* con concessione del mutuo da parte di BNP Paribas al 100% del suo valore di acquisto; la stessa, pertanto, convinta dalla possibilità di poter acquistare il bene alla riferita condizione (senza la quale non avrebbe potuto adempiere non avendo la possibilità economica di stipulare il contratto di mutuo a diverse condizioni economiche), si determinava all'acquisto mediante esercizio della prelazione, come da doppia sottoscrizione della stessa apposta in calce alla missiva del 12.03.2013 (vedasi p. 6) per "*presa visione ed accettazione di quanto sopra ed a valere come dichiarazione del mio intento di esercitare il diritto di prelazione ai termini ed alle condizioni tutte di cui al testo che precede*" nonché da allegato "A" anch'esso del 24.03.2013, debitamente compilato, sottoscritto e consegnato alla Fondazione Enasarco (cfr. all.16).

(iv) Tuttavia, visto che sino a quel momento il contratto di locazione era formalmente intestato al padre dell'odierna istante, al quale era subentrata di fatto la

madre, senza che tale subentro venisse mai "formalizzato" verisimilmente non per fatto e colpa imputabili agli ex conduttori (la madre nel frattempo era purtroppo deceduta nel 2012) - l'Enasarco faceva sottoscrivere alla Sig.ra Ceravolo un nuovo contratto di locazione retrodatato al 01.01.2008 - ma registrato il 29.07.2013 (spedito con raccomandata a.r. in data 03.11.2014) con cui veniva direttamente ad essa intestato il rapporto locativo alle condizioni ivi indicate (**all. 17: contratto di locazione**).

(v) L'Enasarco stabiliva, altresì, quale condizione per l'esercizio del diritto di prelazione il saldo di una morosità attribuibile alle pendenze contrattuali pregresse dei genitori di Valentina, per un ammontare pari ad **€ 23.251,20**.

(vi) L'istante, una volta venuta a mancare la madre, mossa dal bisogno di assicurarsi un tetto dove vivere, essendo praticamente rimasta orfana a soli 31 anni, si accollava tale debito rassicurata dal personale di Enasarco che in tal modo avrebbe potuto acquistare l'immobile *de quo* con mutuo agevolato al 100%, sicché si impegnava ad estinguere il debito pregresso con pagamento rateale mensile di n. 48 rate, ciascuna dell'importo di **€ 484,40** decorrente dal 01.05.2013 al 30.04.2017.

(vii) Nonostante le rassicurazioni fornite, la situazione che si prospettava a carico della sig.ra Ceravolo si rivelava di lì a poco insostenibile ed era la seguente:

- il contratto di locazione (stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2012 e con rinnovo per altri 3 anni alla prima scadenza) prevedeva un canone di locazione che era sensibilmente maggiorato rispetto al contratto precedente intestato alla di lei madre: il canone aumentato ammontava ad **€ 7.762,44 annuali**, da corrispondere come segue: **€ 457,40** per il primo anno e dal secondo anno, prevedeva un "canone a scaletta" che comportava un sensibile aumento per un importo pari ad **€ 646,87** (oltre ISTAT ed oneri accessori);

- oltre a dover fronte ai canoni mensili, la sig.ra Ceravolo era contemporaneamente gravata dalle rate dell'arretrato tant'è che sommando i canoni che tempo per tempo andavano maturando con le rate del piano di rientro l'esponente doveva fronteggiare un esborso che si aggirava intorno ai **€ 1.000,00 mensili** sicché si trovava nella oggettiva impossibilità di farvi fronte ed il mutuo non le veniva concesso; in tale stato di cose - che le ha causato uno stato di forte stress emotivo dovuto anche al fatto di aver abitato nell'immobile (insieme ai genitori entrambi venuti a mancare) da quando aveva 2 anni fino a 31 - la sig.ra Ceravolo si trovava costretta a rinunciare all'acquisto e quindi alla possibilità di continuare a vivere in quella che era stata la casa familiare, non disponendo di sufficiente liquidità.

(viii) Nel 2013, l'istante si trasferiva insieme all'attuale compagno in via Fontana Liri n. 20 presso l'immobile condotto in locazione dal Sig. Valerio Castellani e dove la stessa vive col medesimo e la loro figlia Frida da quasi un decennio.

(ix) Quindi la sig.ra Ceravolo contattava l'Enasarco al fine di risolvere il contratto di locazione che sebbene la stessa non abitasse più l'immobile e avesse comunicato la disdetta delle utenze, risultava ancora "formalmente" pendente. Purtroppo, l'istante, non disponendo di entrate sufficienti per affrontare i costi di un consulente legale - che le sarebbe stato d'aiuto per affrontare le delicate e complesse questioni giuridiche che, come noto, si presentano in occasione della stipula, del subentro o della cessazione di in un contratto e dell'acquisto di un immobile - in tali passaggi cruciali, si è trovata costretta a fare affidamento soltanto sulla propria persona confidando nelle assicurazioni fornite dal personale dell'Enasarco e ciò ha purtroppo comportato una serie di conseguenze gravissime a suo carico che l'istante confida di poter risolvere con la presente procedura.

(x) La Fondazione consigliava alla Sig.ra Ceravolo, sia personalmente che per le vie brevi, di rivolgere le proprie istanze al Gruppo BNP Paribas a cui era stato dismesso il patrimonio immobiliare ed, in particolare, a tale Sig. Alessio Tacchia di cui veniva fornito l'indirizzo mail (alessio.tacchia@bnpparibas.com) e tale Sig.ra Daniela Ferraro (daniela.ferraro@bnpparibas.com), con cui era intercorso anche un pregresso colloquio telefonico.

(xi) Pertanto, la Sig.ra Ceravolo, in data 24.05.2015, comunicava a mezzo mail al Sig. Tacchia (e, per conoscenza, alla Sig.ra Ferraro), la propria determinazione di risolvere il contratto locazione, ivi fornendo anche il proprio recapito telefonico per ogni eventuale comunicazione; detta comunicazione veniva riscontrata dal Sig. Tacchia, con email del 25.05.2015 ove veniva specificata la modalità di invio della disdetta nonché i riferimenti da inserire **(all.18: scambio email disdetta)**.

(xii) La Sig.ra Ceravolo, quindi, come indicatole, in data 19.06.2015, **inviava regolare disdetta del contratto di locazione a mezzo raccomandata a.r. , sei mesi prima della scadenza contrattuale prevista per il 31.12.2015**, alla sede BNP Paribas specificata dal Sig. Tacchia ed all'attenzione dell'Ing. Di Gennaro - come richiesto dal Sig. Tacchia - anticipando il contenuto della missiva a mezzo mail ai Sigg.ri Tacchia, Ferraro e Conte, anche quest'ultimo rappresentante della BNP Paribas. **Nella comunicazione di disdetta la conduttrice chiedeva di essere informata al più presto sul termine di consegna e sugli eventuali appuntamenti per la visita dell'appartamento (all.19: racc. ar disdetta)**.

(xiii) L'odierna esponente non riceveva alcun riscontro e, pertanto, in buona fede, riteneva di aver interamente adempiuto ai propri obblighi, riponendo un legittimo

affidamento nella circostanza di aver correttamente comunicato la disdetta dal contratto di locazione non avendo ricevuto da BNP Paribas (e/o da Enasarco) alcun contatto sia per le vie formali che per le vie brevi. In buona sostanza, la conduttrice era legittimamente convinta che il contratto fosse venuto a scadenza il 31/12/2015.

(xiv) Dopo la comunicazione di disdetta, venivano inviate alla sig.ra Ceravolo alcune diffide di pagamento dalla Fondazione Enasarco presso l'indirizzo di via Cassia n.1712 (in data 01.04.2014, 15.05.2017 e 27.09.2017) che non venivano ricevute, atteso che la stessa, da tempo si era trasferita presso l'immobile del compagno e non era quindi presente per il ritiro della posta né aveva delegato alcun soggetto al ritiro.

(xv) In data 06.10.2020, la Sig.ra Ceravolo riceveva una diffida legale per conto della BNP Paribas con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 57.010,94 per asseriti canoni di locazione insoluti ed oneri accessori relativi all'unità immobiliare sita in Roma, via Cassia n.1712.

(xvi) A questo punto, la signora Ceravolo, resasi conto di non poter più affrontare da sola la situazione, decideva di nominare un legale di fiducia, l'avv. Simona Di Napoli, che si attivava con la controparte per avere chiarimenti sulla richiesta di pagamento del debito richiesto.

Ad ulteriore dimostrazione dell'assoluta buona fede della Sig.ra Ceravolo, vi è da considerare che la stessa ha cessato le utenze dell'immobile e l'ha riconsegnato in data 04.08.2021, come da verbale che si allega da cui si evince il distacco delle utenze **(all.20: verbale di riconsegna immobile).**

(xvii) Purtroppo, la descritta situazione sfociava nel **decreto ingiuntivo n.15143/2020** (emesso il 25/9/2020 nel procedimento incardinato davanti al Tribunale di Roma ed avente R.G. N.44526/2020) richiesto dalla Fondazione Enasarco per il pagamento di canoni di locazione, spese di registrazione del contratto di locazione, oneri accessori e per il mancato pagamento degli importi rivenienti dal mancato pagamento delle rate del piano di rientro per il periodo compreso tra il 1 maggio 2013 ed il 30 aprile 2017; il decreto veniva emesso per la somma di **euro 38.947,17** oltre interessi legali e spese della fase monitoria, liquidate in **euro 1.305,00 per compensi, euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge (all.23).**

(xviii) La sig.ra Ceravolo proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento eccependo, tra gli altri motivi, la duplicazione della richiesta di pagamento per il periodo aprile 2015/aprile 2017 **(all.22: memoria difensiva)**; nel corso del giudizio di opposizione, svoltosi davanti al Trib. di Roma, sez. VI, Giudice Liberati (R.G. 63141/2020) è stata chiamata - quale litisconsorte - la BNP Paribas Real Estate (che si è costituita con una comparsa difensiva) ed è stata disposta ctu contabile; l'opposizione è stata rigettata con la **sentenza n. 5933/2023 pubbl. il 12/4/2023 che**

ha confermato il decreto opposto condannando l'opponente alle spese dell'opposizione liquidate a favore di ciascuna parte opposta in euro 7.616,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre spese di CTU poste definitivamente a carico dell'opponente (all.21: sentenza del Tribunale di Roma).

(xix) Purtroppo l'istante è stata letteralmente "messa in ginocchio" dai predetti provvedimenti giudiziari perché da essi è scaturito l'obbligo pagare la sorte del decreto e le spese legali nei confronti di due parti risultate vittoriose oltre alle spese di CTU; dalle statuizioni della sentenza e dalla condanna alle spese - *ictu oculi* eccessivamente "punitiva" ai danni della soccombente - è scaturito il suo fondato timore di proporre impugnazione per non esporsi al rischio di dover sostenere ulteriori spese legali; in data 17/4/2023, il legale di BNP ha richiesto il pagamento delle spese legali **oltre euro 64.962,41** a titolo di canoni ed oneri di locazione senza tuttavia precisare i periodi e le causali delle richieste.

(xx) Con email del 2/5/2023, il sottoscritto legale, nell'interesse dell'istante, ha richiesto al legale di BNP chiarimenti sulla posizione debitoria della odierna istante; alla stessa ha dato riscontro in data 3/5/2023 l'avv. Jasmine Asaad comunicando che da estratto conto aggiornato al 14.4.2023 sarebbero dovuti dalla sig.ra Ceravolo al Fondo Enasarco Due, gestito da BNP Paribas REIM SGR p.A. i seguenti importi:

- euro 7.616,00, oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali del 15%, così per complessivi **euro 11.112,66**, come da sentenza n. 5933/2023, oltre interessi legali, tassa di registro;
- **euro 64.962,41** a titolo di canoni ed oneri di locazione maturati sino al 14.4.2023 e successivi maturandi (**all.23 email del legale di BNP**).

(xxi) Con pec in data 5/5/2023 è stato richiesto il conteggio degli importi dovuti al ctu ed al legale dell'Enasarco. Il primo ha dichiarato di non avere nulla a pretendere (**all. 24: email della dott.ssa Carboni**), mentre l'Enasarco ha precisato i propri crediti pari ad € 54.262,42 (**all.25: email della Fondazione Enasarco**).

Da quanto sopra, volendo approfondire il requisito **dell' assenza di colpa grave, malafede e/o frode** ed in aggiunta quello della **meritevolezza** - sebbene quest'ultimo non sia oggi codificato con l'entrata in vigore del CCI - riteniamo doveroso osservare che:

- l'istante si è indebitata per farsi carico del debito accumulato dai genitori e per far fronte ad esigenze abitative primarie, con l'unico intento di assicurarsi un tetto dove vivere dopo la morte della madre che purtroppo è prematuramente scomparsa

dopo una lunga malattia, nel 2012, quando Valentina, allora trentunenne, ha temuto di perdere l'alloggio ³;

- a conferma della sua assenza di colpa e/o dolo, giova considerare che l'istante non ha contratto finanziamenti (fatta eccezione per l'acquisto dell'autovettura e di un robot da cucina ed altri piccoli finanziamenti estinti senza mai accumulare ritardi nei pagamenti come si evince da estratto CRIF) né ha fatto un eccessivo e/o colposo ricorso al credito; la posizione fiscale e contributiva dell'istante è regolare;

- le ragioni che spinsero la signora Ceravolo ad accollarsi i debiti accumulati dai genitori e rivenienti dal precedente contratto di locazione erano legate alla prospettiva di poter esercitare la prelazione per l'acquisto; stesso discorso vale per il subentro nel contratto di locazione le cui condizioni economiche (è quasi superfluo evidenziarlo) sono state unilateralmente ed arbitrariamente imposte dall'Enasarco a proprio esclusivo vantaggio ⁴;

- invero, i motivi che consentirono alla conduttrice di far fronte ai pagamenti del canone di locazione ed alle rate del piano di rientro sono da imputare all'aumento del canone del nuovo contratto cui si sommarono le rate del piano di rientro le cui scadenze si cumulavano ;

-venuta a mancare la madre nel 2012 ed una volta resasi conto dell'impossibilità di poter acquistare l'immobile di proprietà dell'Enasarco, Valentina si trasferiva dal compagno all'inizio della relazione che aveva da poco instaurato nel 2013 e prendeva contatti con la Fondazione al fine di risolvere il contratto di locazione che era ancora "formalmente" pendente;

-Valentina Ceravolo confidava, in buona fede, di avere "formalizzato" la disdetta dal rapporto locatizio fino a quando, con stupore, si rese conto che l'Ente, nonostante i pregressi contatti e l'invio di un'apposita raccomandata ar di recesso, non aveva cessato il contratto, al punto da diffidarla a provvedere al pagamento anche per canoni asseritamente maturati dopo il 31/12/2015 ;

³ Non è secondario l'aspetto emotivo, ove si consideri che l'odierna istante ha vissuto nell'immobile gli anni dell'infanzia e della giovinezza fino a diventare adulta.

⁴ L'Ente ha evidentemente agito - quale parte forte del rapporto contrattuale - in modo da garantirsi l'introito di un canone e di "regolarizzare" situazioni pregresse.

- essendo quello appena descritto il quadro dei rapporti tra le parti, si rimette alla prudente valutazione del nominando Gestore OCC e del Tribunale la valutazione della condotta di Enasarco e del Fondo Enasarco Due per aver aggravato il sovraindebitamento dell'istante.

Un discorso a parte merita la richiesta di pagamento avanzata dal Fondo Enasarco Due, gestito da BNP Paribas REIM SGR p.A. per l'importo di euro 64.962,41 a titolo di canoni ed oneri di locazione maturati sino al 14.4.2023 e successivi maturandi (!) che l'istante contesta atteso che **la richiesta di pagamento de qua comprende anche il periodo successivo al rilascio ed alla formale disdetta che ha comportato la cessazione del contratto il 31/12/2015.**

L'asserito credito del Fondo Enasarco Due non è certo, non è liquido e non è esigibile.

Il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza. Nel nostro caso, non esiste un titolo esecutivo ed il diritto è controverso nella sua esistenza.

Il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico. Nel nostro caso, i conteggi dell'asserito creditore sono generici ed errati come dimostra, tra l'altro, il fatto che la richiesta di pagamento comprende crediti successivi alla cessazione del rapporto avvenuta nel 2015 per arrivare fino ad aprile 2023.

Infine, il diritto è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Il Fondo Enasarco Due, a nostro sommo parere, non vanta un diritto che può essere fatto valere in sede giudiziale.

Fermi restando i profili appena evidenziati, si contestano i conteggi e la pretesa creditoria in quanto illegittimi ed errati al punto da protrarsi sino ad aprile 2023 senza tenere conto che il contratto è cessato il 31/12/2015.

In ogni caso, sarà onere del creditore dimostrare l'effettiva titolarità del credito mentre resta fermo il diritto e la facoltà per la debitrice di provare l'inesistenza e/o l'estinzione del credito in un eventuale giudizio.

Sub B)

Fatta questa ricostruzione delle vicende relative alla locazione, tornando nuovamente sulle ulteriori cause del sovraindebitamento, giova osservare quanto segue.

Fino alla nascita della figlia Frida (avvenuta il 30 giugno 2019), l'esponente ha lavorato per otto ore giornaliere per poi dedicarsi - pressochè in via esclusiva - alla cura della bambina praticamente interrompendo l'attività lavorativa di osteopata all'incirca fino a settembre / ottobre 2019.

Successivamente, dalla fine del 2019 in poi, la sig.ra Ceravolo ha gradualmente ripreso l'attività lavorativa ma non a tempo pieno, con la conseguente contrazione del reddito netto che, nel 2020, è all'incirca pari ad € 3.000,00. Purtroppo, **la nascita della figlia Frida ed il periodo emergenziale del covid hanno comportato un sensibile calo del lavoro e del fatturato.**

Considerato che l'unica entrata è costituita dall'attività lavorativa autonoma, detraendo dal reddito mensile disponibile le spese per il sostentamento che saranno analiticamente indicate nel paragrafo seguente, appare evidente che l'istante sia, allo stato, oggettivamente incapace di far fronte al proprio sostentamento ed alle spese familiari nonché ai pagamenti richiesti dal Fondo Immobiliare Enasarco e che la stessa, in assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per ripianare i debiti, non potendo contare su entrate di carattere diverso, nè sull'aiuto dei genitori, entrambi deceduti, fatta eccezione per l'intervento del padre del convivente (il sig. Eugenio Castellani) come diremo più avanti; da ciò scaturisce l'interesse a fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

Posizione debitoria

L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita nel CCI con la seguente esposizione debitoria:

F o n d a z i o n e E n a s a r c o

pec: enasarco@pec.enasarco.it

pec: lucacristini@legalmail.it

a) Sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo	€ 38.947,17
Interessi legali (<i>dal 08/09/2020 al 08/05/2023</i>)	€ 1.179,72
<i>Subtotale (sorte e interessi):</i>	€ 40.126,89
b) Compensi e spese liquidati in decreto ingiuntivo	
Compensi	€ 1.305,00
Spese generali (<i>15% su € 1.305,00</i>)	€ 195,75
CA (<i>4% su € 1.500,75</i>)	€ 60,03
IVA (<i>22% su € 1.560,78</i>)	€ 343,37
Esborsi liquidati in decreto ingiuntivo	€ 286,00
Spese di notifica decreto ingiuntivo	€ 31,12
<i>Subtotale (compensi e spese liquidate in decreto):</i>	€ 2.221,27
c) Compensi e spese liquidati in sentenza (avv. dell'Unto)	
Compensi	€ 7.616,00
Spese generali (<i>15% su € 7.616,00</i>)	€ 1.142,40
CA (<i>4% su € 8.758,40</i>)	€ 350,34
IVA (<i>22% su € 9.108,74</i>)	€ 2.003,92
<i>Subtotale (compensi e spese liquidate in sentenza):</i>	€ 11.112,66
<u>d) Acconti versati al C.T.U.</u>	<u>€ 801,60</u>
TOTALE	€ 54.262,42

Fondo Immobiliare "Enasarco Due", attualmente gestito dalla Società BNP Paribas Real Estate Management Italy, Società del Risparmio P.A. con sede in Milano, Piana Lina Bo Bardi n. 3

pec: bnppreim@legalmail.it

pec: jasmin@milano.pecavvocati.it

SORTE **euro 64.962,41**

(Compensi e spese legali liquidate in sentenza)

Avv.ti Jasmine Asaad e Luca Canevotti

euro 11.112,66

TOTALE da corrispondere

euro **76.075,08**

COFIDIS S.P.A ⁽⁵⁾

euro 1.058,00

Partita IVA: 12925830155 - Codice Fiscale: 07706650152

Rag. Sociale: COFIDIS S.P.A.

pec: *cofidis@legalmail.it*

Il finanziamento scade il 5/5/2025 e prevede rate mensili di € 38,00.

<i>Tabella passivo</i>		
Creditore	Grado	Importo debito precisato
OCC	prededuzione	3.660,00 €
FONDAZIONE ENASARCO	chirografario	54.262,42 €
BNP	chirografario	76.075,08 €
<u>COFIDIS</u>	<u>chirografario</u>	<u>982,00 €</u>
TOTALE		134.979,50 €

L'istante:

- non ha debiti di natura fiscale e previdenziale, nè altri debiti a parte quelli qui riportati;

⁵ Al riguardo, nella vigenza della Legge 3, si riteneva applicabile il principio della scadenza anticipata dei debiti pecuniari alle procedure di sovraindebitamento: l'art. 9, comma 3-quater, L. 3/2012 prevedeva espressamente la sospensione del corso degli interessi, richiamando in tal senso quanto disposto dall'art. 55 l.fall., ma non invece la scadenza dei debiti, rispetto alla quale nulla è detto.

Nonostante il silenzio del legislatore, tuttavia, detto principio ben potrebbe ritenersi applicabile anche al piano del consumatore, il quale ha natura para-concordataria. Infatti, trattandosi di un principio attuabile in tutte le procedure concorsuali, come applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1186 c.c. di decadenza dal beneficio del termine, volto a poter verificare congiuntamente tutte le pretese creditorie verso la procedura e ad evitare che il curatore debba effettuare difficoltosi accantonamenti, non si vede perché non dovrebbe trovare applicazione anche alla proposta di piano o di accordo nell'ambito del sovraindebitamento. Questo argomento pare confermato anche dal rinvio all'art. 55 l.fall. operato dall'art. 169 l.fall. in materia di concordato. In analogia con tale ultima disposizione, **la fictio iuris della scadenza dei debiti dovrebbe ritenersi applicabile con riferimento alla data di presentazione della domanda.**

-non ha cause attive e/o passive in corso di natura civile, penale, amministrativa o tributaria;

-non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.

I l p i a n o n o n c o m p r e n d e c r e d i t o r i
m u n i t i d i p r i v i l e g i o p e g n o o i p o t e c a .
P e r t a n t o , n o n r i e n t r i a m o n e l l ' i p o t e s i
d e l l ' a r t . 6 7 , c o m m a 4 , C C I .

Il patrimonio del debitore. Inventario dei beni immobili e dei beni mobili

Le risultanze delle visure immobiliari: ipotecarie e catastali eseguite sulla persona dell'istante (**all.ti 26 - 32: visure immobiliari**) sono, in sintesi, le seguenti:

-nel **2002**, è stata presentata la dichiarazione di successione del sig. Antonio Ceravolo, padre defunto dell' odierna istante;

-nel **2003**, gli eredi hanno alienato, con due distinti atti notarile, n. 4 immobili siti a Latina;

-la dichiarazione di successione del padre della istante è stata trascritta nel 2004;

-attualmente la sig.ra Ceravolo, dopo la morte della madre, Sig.ra Sellesi Assunta avvenuta nel **2012**, è comproprietaria con il fratello Ceravolo Emiliano (eredità devoluta per legge) dell'immobile sito in Latina, Strada Macchiagrande (foglio 43, particella 215, composto da 7,5 vani).

Gli atti in questione non comportano un mutamento della consistenza del patrimonio dell' istante e non assumono rilevanza ai fini della presente della procedura risalendo a oltre 5 anni fa e, pertanto, non possono configurare atti in frode nè possono essere qualificati come atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 2, CCI, comma c).

In aggiunta, si precisa che l'immobile di Latina :

- è un' abitazione di tipo economico come risulta dalle visure catastali ed ha un valore OMI, calcolato in base al codice di zona dove si trova ubicato (Fascia/zona: Suburbana/BORGO SANTA MARIA) ed ha il seguente valore di mercato calcolato per "Abitazioni di tipo economico NORMALE 950 1450" compreso tra i 950 ed i 1450 euro al mq ;
- non è mai stato nella disponibilità dell'istante ma in quella esclusiva del cugino, il sig. Massimiliano Ceravolo, nato a Roma il 11/11/1981 che lo ha

sostanzialmente occupato senza titolo e che ivi risiede stabilmente come comprovato dalla certificazione di residenza (**all. 32 BIS**);

- l'immobile in parola, oltre ad essere in comproprietà al 50% con il fratello, ha un modesto valore commerciale, non è prontamente liquidabile atteso che, stando a quanto riferito dalla stessa parte istante, presenta alcuni abusi edilizi che, tuttavia, non siamo in grado di poter documentare non avendovi accesso.

Per le predette ragioni, la quota del 50% dell'immobile non viene messa a disposizione della procedura.

Redditi da lavoro

L'istante conta soltanto sui propri redditi futuri da lavoro autonomo che mette interamente a disposizione dei creditori fatta eccezione per il pagamento delle spese strettamente legate alla propria attività lavorativa (polizza professionale, assicurazione e bollo auto, corsi di aggiornamento).

Beni mobili registrati

L'istante possiede una autovettura Opel Karl immatricolata nel 2019 che utilizza per gli spostamenti lavorativi in quanto abita al Prenestino e dall'abitazione raggiunge i pazienti presso strutture mediche che si trovano in quartieri distanti ed inoltre per le esigenze familiari. La vettura non ha un elevato valore commerciale ma soprattutto è necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa per cui non viene messa a disposizione della procedura.

Conti correnti

Il saldo del **conto Corrente Banco Posta N.66163841** dell'istante ammonta alla data odierna a circa € 10.000,00 (**all.33: estratti conto da marzo 2021 ad aprile 2023**).

L'istante non vanta crediti verso terzi e non detiene partecipazioni in società nè riveste cariche societarie come da visura allegata (**all.34: visura sulla persona CCIIAA**).

Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dall'istante

Beni immobili: negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi.

Beni mobili registrati: negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi.

Dalle visure eseguite e dalla disamina dei documenti messi a disposizione, non risultano atti in frode e/o atti revocabili ex art.2901 c.c. compiuti dall'istante.

Spese mensili del nucleo familiare

Dalla documentazione messa a disposizione, si ha modo di verificare le spese che affronta mensilmente l'istante con il compagno e la figlia (**all.ti 35- 49**).

Tabella spese mensili

affitto	840,00 €
condominio e riscaldamento	135,00 €
corrente elettrica	100,00 €
gas	15,00 €
spese telefoniche	35,00 €
vitto	200,00 €
Bolli auto (*totale /12)	25,00 €
polizza rca (*totale /12)	35,08 €
Asilo Frida	92,00 €
	1.477,08
	€

Proposta di piano di ristrutturazione

Premessa

L'art. 69 CCI impedisce l'omologa del piano del consumatore laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La dizione della norma, pur diversa dalla formulazione dell'art. 12 bis (*ante* l. 176 del 2020) in realtà è riconducibile alla medesima situazione:

- si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;
- si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando con la banale diligenza richiesta al consumatore (e non certo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.) il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con la presente procedura è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; oppure lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Ebbene, la sig.ra Ceravolo non si è indebitata con dolo e/o colpa grave ma, a tutto voler concedere, per colpa lieve in quanto la sproporzione tra le obbligazioni assunte con l'Enasarco rivenienti dall'accollo dei debiti dei genitori e dal nuovo contratto di locazione a diverse condizioni economiche non poteva essere evitata da Valentina Ceravolo che è un consumatore e, pertanto, prima della diligenza qualificata di un operatore specializzato.

A tale riguardo, rimettiamo alla prudente valutazione del nominando Gestore OCC e del Tribunale, la condotta dell'Enasarco e del Fondo subentrante che hanno colpevolmente determinato il sovraindebitamento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 2, CCI.

Il piano si presenta diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela (ex art.1322 c.c.); esso ha un contenuto libero potendo anche prevedere il soddisfacimento anche differenziato dei creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 CCI.

La proposta rispetta la *par condicio creditorum*, soddisfa parzialmente i crediti ed appare conveniente per i creditori; del resto, il CCI non prevede una percentuale minima di soddisfazione dei creditori ed un limite temporale di durata del piano.

Il piano è coerente in quanto prevede ipotesi di soddisfazione dei creditori realizzabili ed attendibile nel senso che le previsioni illustrate sono ragionevoli rispetto alla complessiva situazione familiare, patrimoniale e reddituale del debitore.

La durata proposta è in linea con la maggior parte dei piani del consumatore (essi, come noto, talvolta vanno ben oltre i 5-7 anni) e non comporta un eccessivo sacrificio delle ragioni dei creditori.

La documentazione è completa ed attendibile e di costi della procedura coerenti con le attuali tariffe.

Non occorre esprimere valutazioni sul merito creditizio.

Il sottoscritto legale ha valutato i profili di fattibilità giuridica ed economica della proposta. Per le predette ragioni, si confida nell'accoglimento della proposta in ossequio alla c.d. *second chance*, enunciata nel Reg. 848/2015 UE.

ATTIVO

Attraverso la documentazione allegata a corredo della domanda che consente la ricostruzione della capacità reddituale del debitore e dei componenti del nucleo familiar, si mettono a disposizione del nominando Gestore OCC del Tribunale e dei creditori le informazioni che consentono di valutare la fattibilità del piano che, nel nostro caso, sostanzialmente si fondano su disponibilità di somme giacenti su conti correnti e sui redditi future attesi.

Invero, **l'attivo sarà costituito dai redditi professionali futuri attesi** ⁶ che per i prossimi anni si stimano prudenzialmente, in base ai redditi effettivi degli ultimi 3 anni, in circa € 5.000,00 annui netti ⁷. In tale prospettiva, è stata data evidenza delle spese necessarie per il sostentamento della debitrice e dei componenti della sua famiglia.

Muovendo dai dati reddituali che sono stati ritenuti attendibili dopo una accurata disamina delle dichiarazioni dei redditi pregresse ed in base alle dichiarazioni rese dall'istante che può contare su un portafoglio clienti consolidato, detratte le spese personali per la gestione dell'attività lavorativa (assicurazione professionale, corsi premio polizza auto, bollo, ecc.) residua a disposizione della Procedura un importo pari ad € 300,00 mensili.

Alla data odierna, il saldo del conto corrente dell'istante è pari a circa € 10.000,00 di cui € 2.000,00 vengono immediatamente messe a disposizione della Procedura; il resto viene impiegato per far fronte:

- al pagamento del saldo del legale dell'advisor (avv. Romeo) pari ad euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
- imposte relative al 2022;
- spese OCC (€ 3.600,00);
- spese familiari impreviste;

⁶ Per quanto attiene alla questione relativa alla ricomprensione dei redditi futuri nel piano del consumatore, occorre far riferimento nel vigore della Legge3, all'art. 8 della L. 3/2012, in base al quale *"la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri"*. Il significato di tale disposizione è che il debitore deve formulare l'accordo o il piano in modo da consentire mediante "qualsiasi forma" la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Ciò porta alla considerazione che i redditi futuri possano, ma non debbano, essere considerati dalla proposta di piano. Si tratta pertanto di una mera facoltà.

Tale affermazione è d'altronde un riflesso del principio di privatizzazione della composizione concordata dell'insolvenza che costituisce l'architrave dell'intera normativa, e conseguentemente dell'ampia discrezionalità del debitore nell'elaborazione della proposta di piano o accordo, potendo – ma non dovendo, appunto – ricomprendervi anche beni che non sono ancora venuti ad esistenza al momento della presentazione.

⁷ **L'istante, considerato il volume dei redditi prodotti, verosimilmente, continuerà ad avvalersi del regime forfettario di cui si avvale attualmente e ciò garantirà redditi netti pressochè costanti e verosimilmente in aumento considerata la giovane età dell'istante e la capacità lavorativa della stessa.**

- spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Roma e del decreto ingiuntivo, spese di registrazione dell' eventuale provvedimento di omologa del presente piano; si fa presente che le ultime tre voci (che si stimano in € 2.000,00) alla data di presentazione della presente proposta non sono quantificabili e alle stesse la sig.ra Ceravolo farà fronte con le somme accantonate dandone tempestiva comunicazione al nominando Gestore durante la fase esecutiva del piano.

Nelle more della presentazione della domanda di accesso alla procedura all'OCC ed in base alla presumibile tempistica per l'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del nominando Gestore e l'iscrizione a ruolo della procedura, per evitare conseguenze negative - quali la segnalazione al CRIF - la sig.ra Ceravolo provvederà anche all'estinzione del finanziamento Deutsche; da estratto Crif, si rileva che mancano tre rate mensili di € 226,00 ciascuna.

Il compagno dell'istante, potendo contare su un' entrata fissa (lorda), pari a circa € 1.500,00 mensili, provvederà personalmente al pagamento dei canoni di locazione ed inoltre di tutte le spese familiari fatta eccezione per l'assicurazione professionale dell'istante, i corsi professionali, ecc. Ciò al fine di garantire all'istante di far fronte ai pagamenti mensili previsti nel piano senza assumere il ruolo di garante, nè apportare finanza esterna.

Invece, **la proposta prevede l'apporto di finanza esterna da parte del suocero della istante (sig. Eugenio Castellani, nato a Roma il 24/1/1946, ivi residente in via Cherso 63, C.F.: CSTGNE46A24H501K, pensionato)** che sottoscrive la presente in calce. L'apporto del finanziatore esterno è destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari⁸ e si fonda su somme rivenienti da risparmi personali giacenti sul proprio conto corrente postale n.000030625016. Si precisa che il sig. Eugenio Castellani non riveste il ruolo di garante.

Con i redditi future, l'istante farebbe fronte ai propri debiti per i seguenti importi:

- pagamento 100% delle **spese di procedura** (compensi del Gestore OCC) calcolate in base al d.m.202/2014: euro 3.000.00, oltre iva, per complessivi € 3.660,00.

Si propone al nominando Gestore OCC il pagamento di un acconto pari al 30-40% al rilascio dell' eventuale attestazione ovvero all'apertura della procedura ed il

⁸ Cfr. artt. 182- quinques l.fall. e 99 c.c.i.

saldo, in applicazione dell'art. 71, comma 4, CCI, una volta terminate l'esecuzione del piano, previa liquidazione del Giudice. Il pagamento dell'OCC avverrà con le somme accantonate sul conto corrente personale dell'istante.

- euro 2.000,00, in unica soluzione, con versamento da parte dell'istante dal proprio conto personale dopo l'omologa del piano;

- euro 5.000,00 in unica soluzione con le somme che verranno messe a disposizione dal sig. Eugenio Castellani padre del compagno della istante, con versamento che sarà eseguito dopo l'omologa del piano dal conto personale del sig. Castellani sul conto Banco Posta dell'istante che lo destinerà ai creditori;

- euro 18.000,00 con le seguenti modalità: euro 300,00 mensili x 60 rate mensili che saranno pagate entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, per i 5 anni successivi all'omologazione del piano;

- pagamento del 100% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, delle spese di registrazione della sentenza e delle spese di registrazione della sentenza di omologa. Non è possibile indicare i relativi importi ad oggi in quanto non liquidati dagli Uffici Fiscali per cui il credito non è scaduto, certo, liquido ed esigibile. Al pagamento integrale di tali oneri si impegna a provvedere l'istante - così come è previsto per gli altri pagamenti previsti alle rispettive scadenze mensili - con le somme accantonate sul proprio c/c dandone comunicazione al Gestore OCC non appena saranno liquidate dagli Uffici fiscali.

Non è previsto il pagamento di interessi, nel rispetto dell'art. 68, comma 5, del CCI.

Si rappresenta, da ultimo, che la proposta ora indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione. Invero, in assenza di beni immobili e/o mobili registrati, fatta eccezione per l'immobile di Latina e la vettura che non vengono messi a disposizione della Procedura per le ragioni sopra illustrate, il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare tutti i creditori nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Infine, l'istante si impegna a non far ricorso a finanziamenti e/o aperture di credito per tutta la durata del piano nè a rilasciare garanzie a favore di terzi.

Redditi disponibili per accordo			
	reddito destinato al piano	reddito piano al netto quota OCC	disponibilità mensile
reddito 2023 + somme messe a disposizione dal debitore e dal terzo	10.600,00 €	10.600,00 €	883,33 €
reddito 2024	3.600,00 €	3.600,00 €	300,00 €
reddito 2025	3.600,00 €	3.600,00 €	300,00 €
reddito 2026	3.600,00 €	3.600,00 €	300,00 €
reddito 2027	3.600,00 €	3.600,00 €	300,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO MESSO A DISPOSIZIONE AL NETTO OCC 25.000,00 €			

Piano

La proposta ed il piano vengono riassunte nelle tabelle seguenti:

PIANO							
Creditore	Grado	Importo debito precisato	percentuale soddisfacimento	importo offerto	numero rate	importo rata media	percentuale su rata media
OCC	prededuzione	3.660,00 €	100,00%			FUORI RATEAZIONE	
FONDAZIONE ENASARCO	chirografario	54.262,42 €	19,04%	10.331,56 €	60	172,19 €	41,32%
BNP	chirografario	76.075,08 €	19,04%	14.484,70 €	60	241,41 €	57,93%
COFIDIS	chirografario	982,00 €	19,04%	186,97 €	60	3,12 €	0,75%
		134.979,50 €		25.003,23 €		416,72 €	

PIANO DI AMMORTAMENTO		
I^ VERSAMENTO		
importo messo a disposizione	7.000,00 €	
FONDAZIONE ENASARCO	3.213,00 €	45,90%
BNP	3.738,75 €	53,41%
COFIDIS	48,25 €	0,69%
RATE 1-12		
reddito annuale a disposizione	3.600,00 €	
reddito mensile a disposizione	300,00 €	

	300,00 €	100,00%
FONDAZIONE ENASARCO	123,96 €	41,32%
BNP	173,79 €	57,93%
COFIDIS	2,24 €	0,75%
RATE 13-24		
reddito annuale a disposizione	3.600,00 €	
reddito mensile a disposizione	300,00 €	
	300,00 €	100,00%
FONDAZIONE ENASARCO	137,70 €	45,90%
BNP	160,23 €	53,41%
COFIDIS	2,07 €	0,69%

RATE 25-36
reddito annuale a disposizione 3.600,00 €
reddido mensile a disposizione 300,00 €

DOCUMENTI ALLEGATI:

all.1: carta di identità e codice fiscale dell'istante;

all. 2: certificato di residenza;

all. 3: stato di famiglia;

all. 4: estratto contributivo INPS;

all.5: contratto di locazione;

all. 6: dichiarazioni reddituali 2019

all. 7: dichiarazioni reddituali 2020

all.8: dichiarazioni reddituali 2021

all. 9: dichiarazioni reddituali 2022

all. 10: busta paga Castellani febbraio 2023;

all.11: busta paga Castellani marzo 2023;

all.12: busta paga Castellani aprile 2023;

all.13: CRIF;

all.14: certificato anagrafico;

all.15: dich. di successione del sig. Antonio Ceravolo;

all. 16: racc a/r per l'esercizio della prelazione;

16-bis: modulo esercizio prelazione;

all. 17: contratto di locazione;

all.18: scambio email disdetta;

all.19: racc. ar disdetta;

all.20: verbale di riconsegna immobile;

all.21: sentenza Trib. Roma;

all.22: memoria difensiva della opponente;

all.23 email del legale di BNP;

all. 24: email della dott.ssa Carboni;

all.25: email della Fondazione Enasarco;

all.26 - 32: visure immobiliare aggiornate ad aprile /maggio 2023;

all.26: visura catastale nazionale;

all.27: riepilogo note di trascrizione;

all.28: nota trasc. (1);

all. 29: nota trasc. (2);

all.30: nota trasc. (3);

all.31: nota trasc. (4);

all.32: quotazione OMI;

All.32 bis: certificato di residenza di Ceravolo Massimiliano;

all.33: estratti conto da marzo 2021 ad aprile 2023;

all.34: Visura CCIAA;

all.35: condominio 2021;

all.35 bis: condominio 2022;

all. 35 ter: condominio 2023;

all.36 : bollette acea

all.37 : acea gas

all. 38: affitto 2021;

all.39: affitto 2022;

all.40: affitto 2023;

all.41: assicurazione auto;

all.42; assicurazione auto;

all.43: assicurazione professionale Ceravolo;

all.44: bollo auto;

all.45: affitto casa;

all.46: affitto Maggio 2023;

all.47: casa + condominio;

all.48: casa + condominio;

all.49: casa + riscaldamento.

Si resta a disposizione del nominando Gestore Occ per eventuali integrazioni e chiarimenti.

Roma, 11/05/2023


avv. Antonino Romeo

Sottoscrivono la presente proposta e piano per integrale adesione e conferma la sig.ra Valentina Ceravolo ed il sig. Eugenio Castellani, nato a Roma il 24/01/1946, ivi residente.

Il sig. Eugenio Castellani dichiara di essere stato informato che la proposta prevede l'apporto di finanza esterna da parte sua per un importo di euro 5.000,00 (da versare in unica soluzione sul conto corrente di Valentina Ceravolo) e che il medesimo non riveste il ruolo di garante. L'apporto del finanziatore esterno è destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari e si fonda su somme rivenienti da risparmi personali giacenti su conto corrente postale n. 000030625016 intestato al sig. Eugenio Castellani.

Roma, 10/5/2023

Valentina Ceravolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina Ceravolo', written over a horizontal line.

Eugenio Castellani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eugenio Castellani', written over a horizontal line.